

STATUTO

**MASO MICHAEL
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLGARIA TN VIA SCHLOSSERI 98

Numero REA: TN - 236810

Codice fiscale: 02605680228

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al Repertorio 6814 Raccolta 5254
STATUTO COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE

TITOLO I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita la Società cooperativa "MASO MICHAEL COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" validamente identificabile in sigla con la denominazione "MASO MICHAEL S.C.S. - I.S.".

Alla cooperativa sociale, di cui alla L.R. 24/1988 ed alla legge 8 novembre 1991, n. 381, come previsto dall'art. 1, 4° co. D.Lgs. 112/2017 (di seguito anche solo D.I.S.), le disposizioni dello stesso Decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 D.I.S. Si richiama altresì, in quanto applicabile, la previsione di cui al co. 5° dello stesso art. 1 D.I.S.

Art. 2 - Sede

1. La Cooperativa Sociale ha sede in Folgaria (TN). Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

1. La Cooperativa Sociale avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica

1. Come previsto dalla L.R. 24/1988 e ss.mm.ii e dall'art. 1 della Legge 381/1991, la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), D.I.S., come meglio infra precisato;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Essa, quindi, ha scopo mutualistico ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di tutti i soci, siano essi lavoratori o volontari, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

La cooperativa si ispira ai principi posti a base del movimento cooperativo mondiale

e agisce in coerenza con essi.

3. La Cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali, associazioni di promozione sociale e altri organismi del terzo settore, anche di Paesi stranieri. Essa cura la realizzazione di forme collaborative con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti territoriali, nonché con ogni altro ente ausiliario o strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarietà orizzontale delle funzioni pubbliche.

4. La Cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione con le risorse della comunità locale all'interno della quale si inseriscono i prodotti e i servizi definiti nel presente statuto, dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto di tutti i soci, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

5. La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli Amministratori la facoltà - nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre ed approvarsi - di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri soci, nel rispetto del principio di non ingiustificata discriminazione.

6. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e l'Organo Amministrativo, valutate le esigenze della Società, ne stabilirà le condizioni dei rapporti. La Cooperativa aderisce, su delibera dell'Organo Amministrativo, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. In particolare prevede, quando e ove possibile e compatibile, l'iscrizione alla Federazione delle Cooperative Trentine.

Art. 5 - Oggetto sociale e attività di interesse generale

1. Tenuto conto anche dello scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, nell'esercizio della propria attività, si propone di porre in essere un progetto in multifunzionalità che pone al centro dei propri obiettivi la persona, mediante l'esercizio sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate di attività prevalentemente formative attraverso l'avvio di progetti legati alle attività educative, didattiche, agro-biologiche e ricettive che abbiano in comune la finalità di creare, preservare ed accrescere il benessere psico-fisico dell'essere umano e delle comunità, contribuendo anche allo sviluppo ed alla preservazione dell'ambiente.

Nello specifico si definisce Attività di Formazione di Comunità quale attività individuale o di gruppo per offrire qualcosa di indispensabile - prodotto o servizio - per il corpo, l'anima o lo spirito di un'altra persona o di un gruppo di persone. L'attività si occupa inoltre di curare le Relazioni di Comunità intese come interazioni tra gli esseri umani ma anche verso la sfera vivente del pianeta, la natura e la sfera spirituale del cosmo, del divino.

Scopo statutario della Cooperativa e dell'attività dei suoi soci è quello di generare e sostenere un'attività economico-sociale che incarni i più alti ideali in quanto esseri umani, che formi una comunità, che promuova la salute dell'ambiente, che crei bellezza, che garantisca la sostenibilità e incoraggi la reciprocità e la mutualità tra tutti i soci.

La Cooperativa si propone, altresì, di promuovere lo sviluppo e la preservazione del

territorio, della promozione di un nuovo turismo culturale anche enogastronomico, di attività educative attraverso l'agricoltura didattica e sociale, dello sviluppo e della diffusione nazionale ed internazionale di prodotti tipici del Trentino.

La Cooperativa, in relazione a quanto sopra già specificato, ha il seguente oggetto:

A) in relazione ai servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/1991 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 24/1988:

- l'attività di formazione di comunità e di educazione dell'adulto, definita educazione ricorrente: il rapido avanzamento in tutti i settori del sapere rende sempre più evidente e urgente l'esistenza di un aggiornamento continuo, alternando fasi di studio e di lavoro anche nell'età adulta, secondo uno schema di educazione ricorrente;
- l'attività di formazione e di educazione sociale ad indirizzo antroposofico in accordo con i dettami della triarticolazione sociale; attività di formazione affinché l'uomo impari a comprendere e rispettare sé stesso, allo scopo di conoscere e comprendere anche il mondo sociale e quali misure devono essere prese per evitare di innescare processi di malattia sociale e portare invece "salutogenesi" nel mondo;
- l'attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere psicofisico per tutte le persone di ogni condizione ed età, dell'alimentazione biologica e salutare, della tutela e dello sviluppo ambientali al fine di promuovere le produzioni ed il consumo consapevoli, affinché i valori sociali dello sviluppo agricolo e del benessere psico fisico delle persone diventino bene comune;
- l'attività agroalimentare biologica secondo un modello di produzione ecosostenibile basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e locali, rispetto e protezione dell'ambiente, del benessere degli animali e della salute di chi consuma tali prodotti, prevedendo laboratori di formazione esperienziale e percorsi culturali ed educativi attraverso la coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, autoprodotti o acquistati prediligendo produttori locali, o comunque Italiani, definiti dalla stessa società a "Kilometro Giusto" seguendo anche criteri di commercio equo e solidale;
- l'attività di organizzazione di attività formative e di coaching, eventi e fiere sui temi della tutela ambientale, della salute e del benessere psicofisico e dell'alimentazione;
- l'attività ricettiva alberghiera articolata attraverso percorsi educativi e di sensibilizzazione alla valorizzazione del patrimonio socio-ambientale a sostegno di un nuovo turismo culturale (anche enogastronomico), che promuova anche la riscoperta dei valori naturalistici e umani del territorio montano;
- la produzione, il commercio al dettaglio, all'ingrosso, su aree pubbliche e private anche in forma itinerante, per corrispondenza e online, presso il domicilio del consumatore e la trasformazione di alimenti e bevande convenzionali e biologici;
- la vendita di prodotti non alimentari;
- l'attività di consulenza nei settori amministrativo-gestionale e della pianificazione aziendale nei confronti di altre imprese sociali, enti del terzo settore, cooperative e loro consorzi, nonché residualmente nei confronti di altre Società e/o enti pubblici e privati;
- la gestione di attività culturali, inclusa l'attività editoriale, nei limiti previsti dalla legge;

B) in relazione alle attività ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Legge 381/91 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 24/1988:

- l'accompagnamento dei destinatari al mondo del lavoro attraverso la promozione e gestione di corsi di formazione volti a fornire ai lavoratori strumenti idonei al

reinserimento sociale e alle qualifiche professionali richieste dal mercato;

- la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti dalla terra, la gestione di serre, la realizzazione di essenze ed altri prodotti alimentari, anche attraverso attività di agricoltura sociale.

Le attività di cui alle precedenti lettere A) e B) saranno svolte in collegamento funzionale tra loro. I destinatari dei servizi che partecipano alle attività di cui al punto A) potranno sviluppare competenze lavorative e relazionali coerenti e spendibili all'interno delle attività previste al punto B). La Cooperativa Sociale Impresa Sociale potrà, quindi, in ottica funzionale rispetto alle attività sopra richiamate, porre altresì in essere le attività di cui alle lett. e), f), h), i) e k) di cui all'art. 2 D.I.S. (D.Lgs. 112/2017).

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà:

- a) svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;
- b) partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare, la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 - septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea;
- c) concorrere singolarmente, in collaborazione con altri soggetti o in raggruppamento di impresa o con contratto di rete, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- d) compiere tutte le iniziative, le attività in genere ed i relativi atti e negozi giuridici ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) contrarre mutui ordinari o speciali ed emettere obbligazioni, in quanto compatibile con la disciplina applicata, ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Sono denominati "soci lavoratori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dell'Organo Amministrativo, che si avvalgono delle prestazioni

istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

3. Possono assumere la qualifica di soci lavoratori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

4. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

6. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

7. I soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di ottenere nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci co-imprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

8. L'attività dei soci lavoratori costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

9. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

10. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001, la cooperativa ha adottato un adeguato Regolamento interno, approvato dall'assemblea, come meglio precisato al successivo art. 46.

11. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Ai sensi dell'art. 2 Legge 381/1991 - che deve intendersi qui richiamato per intero - sono denominati "soci volontari" le persone fisiche che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 7 - Categoria speciale di soci

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.
3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.
5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:
 - a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
 - b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
 - e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
 - f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.
8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci operatori ordinari.
9. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.
10. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.
2. L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
3. L'ammissione dei nuovi soci è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale. La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.
5. L'Organo Amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali, salvo quanto sopra precisato all'art. 7;
 - b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
 - c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
 - d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.
3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci si obbligano comunque a comunicare la variazione del proprio domicilio entro 30 giorni dalla stessa, presentandosi personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10- Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.
2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.
3. Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art. 11- Divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, assoggettamento a liquidazione giudiziale o per causa di morte.

Art. 13 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione

1. L' esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere esclusivamente il rimborso delle quote versate eventualmente rivalutate, nella misura e nei limiti previsti dall'art. 3 e 12 e dall'art. D.Lgs. 112/2017 e con le modalità di cui ai successivi articoli nonché quanto previsto dalla L.R. 24/1988.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

4. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo. In mancanza si provvederà alla

liquidazione, secondo quanto previsto successivamente.

6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste per l'ammissione dei soci.

7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procederà alla liquidazione, secondo le modalità previste dall'articolo specifico.

Art. 16 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale nella misura e nei limiti previsti dalla L.R. 24/1988 e dall'art. 3 e 12 e dal D.Lgs. 112/2017.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO III SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

3. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 20 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate, se ed in quanto compatibile con la L.R. 24/1988.
3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, la società provvederà al rimborso del valore delle azioni.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.
3. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
5. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.
6. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 23 - Strumenti finanziari

1. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, 3° co. del D.Lgs. 112/2017.
2. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti unicamente diritti patrimoniali, in quanto compatibili.

TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della società è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di 500 Euro;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25- Prevalenza della mutualità

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo, nel rispetto assoluto dei limiti previsti dall'art. 3, co. 3, lett. a), nonché di ogni altra norma applicabile del D.Lgs. 112/2017, nell'eventuale caso di disapplicazione del divieto previsto nel successivo art. 47 del presente statuto:
 - a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 26 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera, in quanto compatibile con la L.R. 24/1988, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli in conformità e nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 (e salvo quanto previsto dal 3° co. dello stesso art. nonché dall'art. 16 dello stesso D.Lgs.).
5. Inoltre l'Organo Amministrativo redige e, previa approvazione dell'assemblea dei soci, deposita al registro imprese competente e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 112/2017, qualora vi sia tenuto ai sensi della stessa norma.

Art. 27 – Ristorni

1. L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, in quanto compatibile con la previsioni della L.R. 24/1988, qualora si registri un avanzo della gestione mutualistica e nei limiti previsti dall'art. 3, co. 2 bis, D.L. 112/2017.
2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla L.R. 24/1988 e dall'art. 3 D.Lgs. 112/2017, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - erogazione diretta;
 - aumento del valore delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
 - emissione di strumenti finanziari.
3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, che verrà tempestivamente predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie e fino a tale approvazione non potranno essere attribuiti ristorni.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo
- d) nei casi in cui è obbligatorio, l'organo di revisione.

Art. 29 - Convocazione assemblea

1. L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
3. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci a tale scopo appositamente predisposto, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.
4. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.
5. L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.
6. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30- Funzioni dell'assemblea

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e destina gli utili nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile già richiamata, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
 - b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;
 - c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
 - d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti, tenendo conto delle prescrizioni e previsioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017;
 - e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;
 - f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

3. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) approva gli eventuali regolamenti interni di cui al successivo art. 48, oltre al regolamento relativo alla distribuzione di ristorni, ove possibile;
- c) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- d) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo per le deliberazioni per cui lo statuto (art. 30, 3° co.) o la legge prevedano maggioranze qualificate.

Art. 32 - Voto ed intervento

1. Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, se richiesto dalla legge; altrimenti essa si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che (qualora non sia il notaio) trasmetterà il verbale al Presidente per la sua firma (anche digitale).

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,

soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e, qualora previsto dalla normativa effettivamente applicata (s.r.l. o s.p.a.) che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

7. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

8. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 33 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

3. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Forme di amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un Organo Amministrativo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

2. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza precisati al successivo art. 41.

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 - Organo Amministrativo

1. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Non può essere nominato presidente chi sia rappresentante degli enti di cui all'art. 4, co. 3, D.Lgs. 112/2017.

2. L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di Controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire

almeno due giorni prima.

4. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

5. Il Organo Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. L'Organo Amministrativo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni del Organo Amministrativo sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

8. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. I soci possono impugnare le deliberazioni dell'Organo Amministrativo lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

10. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, se richiesto dalla legge; altrimenti essa si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, che trasmetterà il verbale al Presidente per la sua firma (anche digitale).

11. Le adunanze dell'Organo Amministrativo si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 36 - Compiti dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 - Integrazione del Organo Amministrativo

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non

ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.

Art. 38 - Compenso degli amministratori

1. Tenendo presente quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, e quindi nei limiti consentiti dal divieto assoluto di distribuzione degli utili, agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

2. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

3. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

4. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 39 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente del Organo Amministrativo, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Organo di controllo e revisione contabile

1. La Società può nominare un organo di controllo e/o un revisore ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.

2. Tale nomina è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

3. All'organo di controllo, se consentito dalla legge, potrà essere attribuita

anche la revisione legale dei conti.

Art. 41 – Organi sociali disposizioni specifiche

1. I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività di questa società; non avere in corso controversie di alcun genere con la società, né ricoprire cariche analoghe in società operanti negli stessi settori, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VIII

Art. 42 - Clausola Arbitrale

1. Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali ai sensi di legge nominati con le modalità di cui al successivo articolo 43 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

3. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

4. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

5. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 43 - Arbitri e procedimento

1. Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

2. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

3. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

5. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

6. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

9. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

Art. 45 - Devoluzione del patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 27;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

Art. 46 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, L'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti

potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

2. L'Organo Amministrativo potrà elaborare uno specifico regolamento da approvarsi dall'Assemblea, dedicato ai lavoratori alle dipendenze della Cooperativa allo scopo di normare le modalità di partecipazione e condivisione delle finalità della Cooperativa ed il coinvolgimento dei lavoratori attraverso incontri periodici, informativi e consultivi.

Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. Ai sensi della L.R. 24/1988, è vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 27, deve essere devoluto come previsto al precedente art. 45.

Art. 48- Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di cui di cui alla L.R. 24/1988 e alla L. 381/1991, oltre alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017 ed in quanto con le stesse compatibili, come previsto dall'art. 1, 5° co., D.Lgs. 112/2017 si applicano le norme di cui al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e delle Disp.Att.C.C. applicabili in materia di cooperative.

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Alessandra Archetti

F.to Eliana Morandi notaio L.S.